



COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Città Metropolitana di Torino

**AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE DEGLI
AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE
DELL'ENTE.**

§§§

IL SEGRETARIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 14/05/2026 con la quale sono state approvate le "Linee guida per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale degli Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale";

Vista la propria determinazione n. 309 del 20/05/2026 con la quale è stato approvato, in esecuzione della succitata deliberazione della Giunta comunale, lo schema del presente avviso pubblico;

RENDE NOTO

che il comune di Villafranca Piemonte intende dotarsi di apposito elenco pubblico di Avvocati dal quale attingere, all'occorrenza, al fine di provvedere al conferimento degli incarichi di assistenza legale e/o rappresentanza in giudizio dell'Ente, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

Il presente Avviso pubblico, nell'ambito del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, persegue fini di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023.

L'avviso in oggetto non è finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito o di attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

L'Albo è unico ed è suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
- Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO E CONTABILE AVANTI LA CORTE DEI CONTI

All'interno di ciascuna sezione è istituita un'apposita sottosezione dedicata agli Avvocati abilitati al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.

La domanda di inserimento, redatta in conformità allo schema allegato al presente avviso, sottoscritta e corredata dai documenti da allegare, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.villafrancapiemonte.to.it, con oggetto: "Avviso pubblico per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale degli Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale".

In sede di prima formazione, la richiesta di iscrizione all'elenco dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione** del presente Avviso all'Albo pretorio online.

Successivamente alla fase istitutiva, l'Albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo esame delle istanze all'uopo pervenute. La modulistica di iscrizione è resa disponibile sul sito web istituzionale dell'Ente, senza necessità di ulteriori pubblicazioni di avvisi pubblici.

Il comune di Villafranca Piemonte comunicherà l'inserimento nell'elenco dei professionisti in possesso dei requisiti mediante pubblicazione di apposito Avviso all'Albo pretorio online e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 1. Requisiti per l'inserimento nell'Albo comunale degli Avvocati

- 1) Nell'Albo comunale degli Avvocati sono inseriti i professionisti, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti, che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:
 - a. possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - b. godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - c. insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013, in materia di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - e. assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
 - f. iscrizione da almeno due anni all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza, nonché eventuale abilitazione per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori;
 - g. eventuale comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di Enti locali o altre Pubbliche Amministrazioni nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae – professionale;
 - h. polizza assicurativa obbligatoria per la copertura della propria responsabilità professionale;
 - i. regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
- 2) Non possono essere iscritti all'Albo e, qualora iscritti, verranno cancellati gli Avvocati che, in proprio o in qualità di difensori di altre parti, siano in "conflitto di interessi" con il Comune di Villafranca Piemonte, avendo in corso giudizi contro il Comune ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune.
- 3) I professionisti che in costanza di iscrizione nell'Albo promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dagli elenchi costituenti l'Albo comunale degli Avvocati.

Art. 2 – Modalità di iscrizione nell'Albo comunale degli avvocati

- 1) L'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato, con l'indicazione delle sezioni (massimo tre) a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Nella richiesta di iscrizione si dovrà, altresì, precisare l'abilitazione al patrocinio avanti alla Corte di Cassazione.
- 2) L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i., in ordine ai seguenti stati:
 - requisiti elencati all'art. 4 delle vigenti Linee guida, approvate con deliberazione n. 73 del 14/05/2026;
 - iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati presso il Foro di competenza con l'indicazione della data di prima iscrizione e successive eventuali variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - numero codice fiscale e numero partita Iva;
 - b. curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Albo comunale degli Avvocati a cui chiede l'iscrizione;
 - c. dichiarazione di impegno a rispettare quanto previsto dal Codice deontologico forense, in particolare dall'art. 68 rubricato "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita";
 - d. dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nelle Linee guida approvate con deliberazione n. 73 del 14/05/2026 e delle previsioni del vigente Codice di comportamento approvato dal comune di Villafranca Piemonte per i propri dipendenti, con impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
 - e. l'impegno a rendere, senza alcuna pretesa di rimborsi e/o onorari all'Ente, in caso di nomina, un parere scritto preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio e per eventuali transazioni relative al giudizio per cui sono stati incaricati;
 - f. l'impegno a partecipare, con un preavviso di 24 ore (spese a proprio carico), ad incontri e riunioni presso la sede del Comune per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, su domanda dell'Ente;
 - g. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale,
 - h. copia documento di identità in corso di validità.
- 3) L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità, effettuata anche a campione, di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'Albo comunale degli Avvocati.
 - 4) Per gli studi associati, i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente dello studio associato. In caso di domanda di iscrizione presentata da associazione professionale, la mancanza dei requisiti prescritti in capo anche ad uno solo dei professionisti che si intendono coinvolgere comporta il diniego o la decadenza dall'iscrizione all'Albo comunale degli Avvocati dell'intero studio associato. In caso di affidamento dell'incarico difensivo all'associazione professionale, dovrà essere indicato l'Avvocato prescelto per l'esecuzione dell'incarico.
 - 5) I professionisti inseriti all'Albo comunale degli Avvocati dovranno comunicare, tempestivamente, qualunque variazione che dovesse intervenire sia in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo stesso sia in merito ai propri recapiti professionali. È, altresì, consentito ai professionisti iscritti, integrare o modificare la propria istanza con effetto dalla successiva revisione annuale.

Art. 3 – Cancellazione dall'Albo comunale degli Avvocati

- 1) La cancellazione dall'Albo comunale degli Avvocati è disposta dal Responsabile dell'Area Amministrativa nei confronti di quei professionisti che:

- a. ne abbiano fatto espressa richiesta;
- b. abbiano perso i requisiti per essere inseriti negli elenchi costituenti l'Albo comunale degli Avvocati o non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c. abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- d. siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente.

Art. 4 – Norme di rinvio

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alle vigenti 'Linee guida per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale degli Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale' approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 14/05/2026, alla normativa vigente in materia e al Codice di deontologia forense approvato con deliberazione del Consiglio nazionale Forense del 31/12/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16/10/2014.

Il presente avviso viene affisso all'Albo pretorio del comune di Villafranca Piemonte ed è reperibile sul sito web istituzionale dell'Ente, nonché comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.

Il Segretario comunale

Dott. Mattia Robasto

Allegati:

- 1) Modello di domanda di iscrizione all'Albo.
- 2) Linee guida per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale degli Avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale del Comune di Villafranca Piemonte.